

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO VIA/VINCA 24 maggio 2024, n. 240

**[ID VIP 9804] - Parco agrivoltaico, denominato "Masseria Palombi", della potenza complessiva di 24,30 MWp, e delle relative opere di connessione alla RTN, da realizzarsi nel Comune di Nardò (LE). Istanza per il rilascio del Provvedimento di VIA statale ex art. 23 del D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. Proponente: Grupotec Solar Italia 3 S.r.l.**

### IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE

#### VISTI:

- la L. 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii., recante "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa";
- il D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e ss.mm.ii., recante "Codice dell'Amministrazione Digitale";
- il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii., recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- il D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e ss.mm.ii., recante "codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165";
- la L. 6 novembre 2012, n. 190 e ss.mm.ii., recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- il D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 e ss.mm.ii., recante "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii., "Codice in materia di protezione dei dati personali ((, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE));
- la D.G.R. 7 dicembre 2020, n. 1974 e ss.mm.ii., recante "Adozione del Modello organizzativo MAIA 2.0. Approvazione Atto di Alta Organizzazione";
- il D.P.G.R. 22 gennaio 2021, n. 22 e ss.mm.ii., recante "Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo "MAIA 2.0";
- la D.G.R. 15 settembre 2021, n. 1466 recante l'approvazione della Strategia regionale per la parità di genere, denominata "Agenda di Genere";
- la D.G.R. 3 luglio 2023, n. 938 recante "D.G.R. n. 302/2022 Valutazione di impatto di genere. Sistema di gestione e di monitoraggio. Revisione degli allegati";
- la D.G.R. 5 ottobre 2023, n. 1367 recante "Conferimento incarico di direzione della Sezione Autorizzazioni Ambientali afferente al Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana", con la quale è stato conferito all'Ing. Giuseppe Angelini l'incarico di direzione della Sezione Autorizzazioni Ambientali a decorrere dal 01.10.2023, per un periodo di tre anni, in applicazione di quanto previsto dall'avviso pubblico per il conferimento dell'incarico di direzione della precitata Sezione approvato con determinazione dirigenziale n. 435 del 21 aprile 2022 del dirigente della Sezione Personale;
- la D.D. 26 febbraio 2024, n. 1 del Dipartimento Personale e Organizzazione avente ad oggetto "Conferimento delle funzioni vicarie *ad interim* del Servizio VIA/VINCA della Sezione Autorizzazioni Ambientali afferente al Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana";

#### VISTI, inoltre:

- il Reg. (UE) 2022/2577 del Consiglio del 22 dicembre 2022, che istituisce il quadro per accelerare la diffusione delle energie rinnovabili;

- la Dir. (UE) 2018/2001 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018 sulla promozione dell'uso delle fonti rinnovabili, che ha ridefinito l'obiettivo europeo al 2030 per la diffusione delle fonti energetiche rinnovabili;
- la Dir. (UE) 2018/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che modifica la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica;
- il Reg. 2018/1999 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018 sulla governance dell'Unione dell'energia e dell'azione per il clima, che stabilisce che ogni Stato membro debba presentare un piano decennale integrato per l'energia ed il clima;
- il Reg. (UE) 2023/857 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 aprile 2023 che modifica il Reg. (UE) 2018/842, relativo alle riduzioni annuali vincolanti delle emissioni di gas serra a carico degli Stati membri nel periodo 2021-2030 come contributo all'azione per il clima per onorare gli impegni assunti a norma dell'accordo di Parigi, nonché il Reg. (UE) 2018/1999;
- la proposta di Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio che modifica la Dir. (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, il Reg. (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e la Dir. n.98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la promozione dell'energia da fonti rinnovabili e che abroga la Dir. (UE) 2015/652 del Consiglio;
- la L. 9 gennaio 1991, n. 10, recante "Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia", che all'art. 5 prevede che le Regioni e le Province Autonome si dotino di piani energetici regionali, precisandone i contenuti di massima;
- il D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387, di attuazione della Dir. 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili e, in particolare, l'art. 12 concernente la razionalizzazione e semplificazione delle procedure autorizzative;
- il D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e ss.mm.ii., recante "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137";
- il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., recante "Norme in materia ambientale";
- il D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 199 recante "Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili";
- il D.I. 10 settembre 2010, concernente "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili", emanato in attuazione dell'art 12 del D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387;
- il R.R. 30 dicembre 2010, n. 24 "Regolamento attuativo del Decreto del Ministero per lo Sviluppo Economico del 10 settembre 2010, "Linee Guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili", recante la individuazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili nel territorio della Regione Puglia";
- la D.G.R. 17 luglio 2023, n. 997 recante "Atto di indirizzo in tema di politiche per la promozione e lo sviluppo delle energie rinnovabili in Puglia".

**PREMESSO che:**

- con D.G.R. 17 luglio 2023, n. 997 è stato deliberato, tra l'altro:
  - di adottare specifico atto di indirizzo in tema di politiche sulle energie rinnovabili, di cui si dovrà tenere espressamente conto anche nella formulazione dei pareri regionali endoprocedimentali in seno alle procedure valutative statali, da adottarsi ai fini del rilascio degli atti autorizzativi degli impianti F.E.R.;
  - di stabilire la priorità istruttoria per le istanze i cui progetti ricadono nelle aree idonee definite dalla Regione nei termini di cui all'art. 20, co. 4, D. Lgs. n. 199/2021.
- ai sensi dell'art. 20, co.4, D.Lgs. n. 199/2021 l'individuazione delle aree idonee avviene conformemente a principi e criteri definiti dai decreti di cui al precedente co.1, che tengono conto, a loro volta, dei criteri di idoneità delle aree di cui al co.8;
- la L.R. 7 novembre 2022, n. 26 recante "Organizzazione e modalità di esercizio delle funzioni

amministrative in materia di valutazioni e autorizzazioni ambientali” dispone all’art. 8 che, nei procedimenti di valutazione ambientale di competenza statale, il parere regionale sia espresso con provvedimento emesso dalla struttura regionale competente per i procedimenti di valutazione e autorizzazione ambientale, sentite le amministrazioni e gli enti territoriali potenzialmente interessati e, comunque, competenti ad esprimersi sulla realizzazione della proposta;

**RILEVATO che:**

- con nota prot. n. 115958 del 17.07.2023, acquisita in pari data al prot. n. 10747 dalla Sezione Autorizzazioni Ambientali, il M.A.S.E. - Direzione Generale Valutazioni Ambientali comunicava la procedibilità dell’istanza in oggetto epigrafata e la pubblicazione sul portale ambientale della documentazione e dell’Avviso al pubblico, ai sensi dell’art. 23, D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- con nota prot. n. 112111 del 24.07.2023 il Servizio V.I.A. / V.INC.A., tra l’altro, rappresentava alle Amministrazioni ed agli Uffici interessati l’avvio del procedimento di V.I.A. ministeriale, invitando le medesime ad esprimere il proprio parere di competenza.

**RILEVATO, altresì, che** sono stati acquisiti agli atti della Sezione Autorizzazioni Ambientali i seguenti contributi, allegati alla presente determinazione, relativi alla realizzazione degli interventi indicati in oggetto:

- nota prot. n. 12611 del 14.08.2023, con la quale A.R.P.A. Puglia, D.A.P. Lecce, ha espresso valutazione tecnica negativa;
- nota prot. n. 12603 del 14.08.2023, con la quale A.R.P.A. Puglia, D.A.P. Lecce, ha reso le osservazioni ivi indicate in sede di contributo specialistico;

**RITENUTO che:**

- l’istruttoria tecnica condotta dal Servizio V.I.A. / V.INC.A., allegata alla presente determinazione per formarne parte integrante e sostanziale, **debba concludersi con esito non favorevole** alla realizzazione del progetto individuato dal codice ID\_VIP 9804, alla luce degli elementi noti e rappresentati al momento della redazione del presente atto;
- debba essere rimessa alla competente autorità ministeriale ogni pertinente verifica in merito ad eventuali impatti cumulativi, non essendo dato escludere ulteriori impatti che potrebbero derivare da circostanze non conoscibili alla luce del riparto di competenze e dello stato di eventuali procedimenti autorizzativi in materia ambientale;

**VERIFICA AI SENSI DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679**

**Garanzie alla riservatezza**

La pubblicazione dell’atto all’Albo pretorio on-line, salve le garanzie previste dalla Legge n. 241/1990 e dal D.Lgs. n. 33/2013 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento (UE) 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.lgs. n. 196/2003 e dal D.lgs. n. 101/2018 e s.m.i, e dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, per quanto applicabile.

Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del Regolamento (UE) innanzi richiamato; qualora tali dati fossero indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

**DETERMINA**

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

**Di esprimere giudizio non favorevole di compatibilità ambientale** relativo al Parco agrivoltaico, denominato “Masseria Palombi”, della potenza complessiva di 24,30 MWp, e delle relative opere di connessione alla RTN,

da realizzarsi nel Comune di Nardò (LE), in oggetto epigrafato, proposto dalla società “Grupotec Solar Italia 3” S.r.l., per le motivazioni riportate nella relazione tecnica, allegata al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale.

**Di precisare** che il presente provvedimento inerisce esclusivamente al parere della Regione Puglia nell’ambito della procedura di V.I.A. statale di che trattasi.

**Di richiedere** che, in caso di esito favorevole del procedimento di V.I.A., siano prescritte nel provvedimento, ai sensi del D.M. 10 settembre 2010, idonee misure di compensazione ambientale e territoriale in favore del/i Comune/i interessati dall’intervento, in accordo con la Regione Puglia e i medesimi Comuni.

**Di trasmettere** la presente determinazione alla società proponente ed alle Amministrazioni interessate coinvolte dalla Regione Puglia, nonché al Segretario della Giunta Regionale.

**Di pubblicare** il presente provvedimento:

- in formato tabellare elettronico nelle pagine del sito web <https://trasparenza.regione.puglia.it/> nella sotto-sezione di II livello “Provvedimenti dirigenti amministrativi”;
- in formato elettronico all’Albo Telematico, accessibile senza formalità sul sito web <https://www.regione.puglia.it/pubblicita-legale> nella sezione “Albo pretorio on-line”, per dieci giorni lavorativi consecutivi ai sensi del comma 3 art. 20 DPGR n. 22/2021;
- sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia (BURP) prima sezione, lett. h, ai sensi della L.R. n.18 del 15 giugno 2023.

Il presente Provvedimento è direttamente esecutivo.

Firmato digitalmente da:

E.Q. Supporto coordinamento giuridico di Sezione e supporto coordinamento esperti PNRR  
Marco Notarnicola

E.Q. Supporto Istruttorio VIA e gestione informatica di strumenti di Sezione (db, web, ecc.)  
Paolo Perrone

Dirigente ad interim del Servizio Via Vinca  
Giuseppe Angelini



## DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E QUALITÀ URBANA

## SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

## SERVIZIO V.I.A. / V.INC.A.

Relazione tecnica a supporto dell'istruttoria sul progetto  
ID\_VIP 9804

Tipologia di progetto: Agrivoltaico  
Potenza: 24,30 MWp  
Ubicazione: Comune di Nardò (LE)  
Proponente: Società Grupotec Solar Italia 2 S.r.l.

**DATI GENERALI DEL PROGETTO E LOCALIZZAZIONE IMPIANTO**

Il progetto in esame prevede la realizzazione di un impianto agrivoltaico della potenza di picco DC pari a 24,40 MW da realizzarsi nel comune di Nardò (LE) in località "Masseria Palombi". I terreni interessati e in disponibilità del proponente ricadono tutti in agro di Nardò (LE) e sono individuati al NCT al Foglio 39 particelle 8, 9, 21, 22, 24, 25, 26, 127, 131 e 303 di superficie complessiva 58,07 ha. Mentre le sole particelle superficie di impianto recintata sono individuate al Foglio 39 particelle 8, 9, 21, 22, 24, 127, 131 e 303 di superficie 37,18 ha. L'impianto, composto da due lotti sarà connesso alla rete a 150kV di Terna con collegamento in antenna da nuova stazione di trasformazione 380/150kV (SE) previa realizzazione di una sottostazione utente di trasformazione 20 kV/150 kV, condivisa con altri produttori e denominata punto di raccolta (PR). La nuova stazione Terna, da realizzarsi nel Comune di Nardò (LE), sarà funzionale a connettere alla rete elettrica nazionale diversi produttori di energia da fonte rinnovabile, tra i quali la società proponente di questa iniziativa. La nuova SE sarà collegata in configurazione entra-esce sul tratto "Erchie-Galatina" della linea 380 kV "Taranto-Erchie-Galatina". In corrispondenza del PR, invece, sarà previsto un punto di trasformazione MT/AT, in grado di recepire l'energia elettrica prodotta dall'impianto agrivoltaico "Masseria Palombi" alla tensione di 30 kV, trasformare tale energia alla tensione di 150 kV e convogliarla tramite cavo AT interrato da 1600 mmq alla limitrofa futura stazione AAT/AT.

La componente agricola, tipica della zona, è costituita principalmente da seminativi, alternati ad ampie zone destinate a oliveti, vigneti e agrumeti, l'area di progetto è attualmente adibita in prevalenza alla coltivazione di frumento duro da granella, mentre in passato, come dichiarato in Relazione agronomica, è stata coltivata a orticole (angurie e carciofi), in una porzione dell'area è presente un oliveto dichiarato in avanzato stato di disseccamento, causato dalla diffusione del batterio *Xylella fastidiosa* e, dichiarato dal proponente, destinato all'estirpazione.

L'area designata per la produzione energetica solare confina quasi interamente con altri campi agricoli, ad eccezione di un tratto che risulta pressoché adiacente alla SP114, arteria di collegamento tra il comune di Copertino e Sant'Isidoro (località balneare di Nardò). Nelle vicinanze del sito di progetto si rileva una moltitudine di serre connesse a diverse aziende agricole e ad alcune masserie, mentre avvicinandosi ai centri urbani principali (Copertino, Leverano, Nardò), la densità abitativa aumenta progressivamente.

L'area di progetto si trova, in linea d'aria (da baricentro a baricentro, rispetto agli abitati limitrofi), a circa 8,4 km Nord/Nord-Ovest dal centro abitato di Nardò, a circa 9 km Est-Sud/Est dall'abitato di Porto Cesareo, a circa 4,8 km Sud dal comune di Leverano, a circa 9 km Sud/Sud-Est da Veglie, a circa 6,6 km Sud-Ovest dal centro abitato di Copertino, a circa 10 km Sud-Ovest dal nucleo urbano di Monteroni di Lecce e a circa 18,5 km Sud-Ovest dal centro abitato del capoluogo di provincia (Fig. 1 – Fig. 2).



DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E QUALITÀ URBANA

SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

SERVIZIO V.I.A. / V.INC.A.

Fig. 1 – inquadramento layout impianto cartografico




Fig. 2 – inquadramento layout impianto su ortofoto



**Verifiche ai sensi dell'art. 20, co.8, D.Lgs. n.199/2021**

L'area di impianto recintata individuata al Foglio 39 nelle particelle 8, 9, 21, 22, 24, 127, 131 e 303 di superficie 37,18 ha, rispetto alle casistiche di cui all'art. 20, co.8, D.Lgs. 199/2021 si pone come segue:

- lett. a) L'area oggetto del progetto **non è interessata da impianti della stessa fonte** e non trattasi di potenziamento di impianto.




## DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E QUALITÀ URBANA

## SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

## SERVIZIO V.I.A. / V.INC.A.

- lett. b)** L'area di progetto **non** ricade in siti oggetto di bonifica;
- lett. c)** L'area di progetto **non** ricade in siti di cave e miniere cessate;
- lett. c-bis)** L'area di progetto **non** ricade in siti e impianti nella disponibilità del gruppo Ferrovie dello Stato o società concessionarie autostradali;
- lett. c-bis 1)** L'area di progetto **non** ricade in siti e impianti nella disponibilità della società di gestione aeroportuale all'interno di sedimenti aeroportuali;
- lett. c-ter 1)** **non** ricade entro 500 metri da zone a destinazione industriale, artigianale e commerciale, compresi i siti di interesse nazionale, nonché le cave e le miniere;
- lett. c-ter 2)** **non** risulta interna ad impianti industriali e stabilimenti né racchiuse entro 500 metri dal medesimo impianto o stabilimento;
- lett. c-ter 3)** **non** è adiacente alla rete autostradale entro una distanza di 300 metri;
- lett. c-quater)** **non ricade** nella fascia di rispetto dei beni sottoposti a tutela (500 metri per gli impianti fotovoltaici, come si evince dalla Fig. 3.

Fig. 3 - Mappatura delle Aree Idonee D.L. 199/2021 e s.m.i.



Nella figura sono evidenziate dalla retinatura verde le superfici di progetto esterne da fasce di rispetto di beni sottoposti a tutela ai sensi della parte seconda oppure dell'articolo 136 del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42. Il puntalino giallo (e il relativo buffer giallo di 1 km) individua il Bene/sito di interesse (denominato "Masseria Annibale") localizzato entro il raggio di 1 km ma oltre i 500 m della fascia di rispetto dall'area di progetto. I puntalini grigi (e relativi buffer di 1 km) rappresentano i beni/siti di interesse localizzati al di fuori del raggio di 1 km dall'area di progetto.

## Verifiche ai sensi del RR 24/2010




## DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E QUALITÀ URBANA

## SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

## SERVIZIO V.I.A. / V.INC.A.

Sia l'area di impianto, che il cavidotto di connessione **ricadono interamente** all'interno di un ambito identificato come *Cono di Visuale - Fascia di intervisibilità C* (buffer da 6 a 10 km), tracciato da "Torre San Isidoro – Porto Selvaggio", come si evince dalla Fig. 4.

Fig. 4 - layout di progetto rispetto alle aree non idonee classificate da R.R. 24 del 2010



#### Modalità di inserimento dell'impianto nel Paesaggio e sul Territorio (D.M. 10-9-2010)

In merito ai requisiti di corretto inserimento dell'impianto nel paesaggio e sul territorio, di cui al **punto 16 del D.M. 10-9-2010**, ai sensi dell'**art. 16.1** si evidenzia l'**assenza** dei seguenti requisiti che sono considerati, in generale, elementi per la valutazione positiva dei progetti:

##### 16.1

- a) **non** è comprovata con l'adesione del progettista ai sistemi di gestione della qualità (ISO 9000) e ai sistemi di gestione ambientale (ISO 14000 e/o EMAS);
- b) **non** è prevista la valorizzazione dei potenziali energetici delle diverse risorse rinnovabili presenti nel territorio nonché della loro capacità di sostituzione delle fonti fossili;
- c) il progetto **prevede** il ricorso a criteri progettuali volti ad ottenere il minor consumo possibile del territorio, sfruttando al meglio le risorse energetiche disponibili, attuato a mezzo di trackers a inseguimento monoassiale con distanza significativa tra le strutture di supporto dei moduli fotovoltaici;
- d) **non** previsto il riutilizzo di aree già degradate da attività antropiche;
- e) **non si evince** integrazione dell'impianto nel contesto delle tradizioni agroalimentari locali e del paesaggio rurale, sia per quanto attiene alla sua realizzazione che al suo esercizio;
- f) il progetto **non** riguarda la ricerca e la sperimentazione di soluzioni progettuali e componenti tecnologici innovativi;
- g) **non risulta presente** negli elaborati progettuali una relazione verso il coinvolgimento dei cittadini in un processo di comunicazione e informazione preliminare all'autorizzazione e realizzazione degli impianti o di formazione per personale e maestranze future.





## DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E QUALITÀ URBANA

## SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

## SERVIZIO V.I.A. / V.INC.A.

In merito al punto **16.4** del **D.M. 10-9-2010**:

**16.4:**

La verifica istruttoria evidenzia che tutte le particelle catastali oggetto di studio **ricadono** in area di produzione di pregio, come dal Bollettino Ufficiale della Regione Puglia – n. 195 del 31.12.2010, *“Aree agricole interessate da produzioni agro-alimentari di qualità”*:


- Terra d' Otranto (DOP) Reg. CE n. 1065 del 12.06.97 (GUCE L. 156 del 13.06.97);
- Puglia (IGT) DM 12.09.95 - DM 20.07.96 - DM 13.08.97;
- Salento (IGT) DM 12.09.95 - DM 20.07.96 - DM 13.08.97;
- Salice Salentino (DOC) DPR 08.04.76. – DPR 06.12.90;
- Leverano (DOC) DPR 15/09/79 – DM 17/03/97;
- Nardò (DOC) DPR 06/04/87.

Le superfici oggetto di intervento sono attualmente investite a colture seminative, in particolare frumento duro da granella, e oliveti, in passato dedicate anche alla coltivazione di orticole, quali carciofi e angurie, data la disponibilità idrica su tutta la superficie in quanto l'intera superficie è asservita da numerosi pozzi artesiani. Attualmente non risultano in atto produzioni di pregio assimilabili a prodotti DOP, IGP, ecc.

La particella 22 del foglio 39 di ettari 1,006 è un oliveto le cui piante, come da Relazione agronomica, presentano il *“Complesso del Disseccamento Rapido dell'Olivio”* (Co.Di.Ro.), causata dal batterio *Xylella fastidiosa*; in merito il proponente dichiara che per far fronte all'epidemia causata da tale batterio si procederà all'espianto di tutti gli alberi.

Il progetto proposto prevede la coltivazione di specie erbacee in avvicendamento, appartenenti alle famiglie delle graminacee e delle leguminose, nelle fasce interfila, una fascia di larghezza di circa 2,94 m, completamente libera dalla copertura dei pannelli tra le stringhe nel momento di massima apertura - Zenith solare.

Si fa rilevare che nel territorio comunale di Nardò sono presenti: n. 30 impianti fotovoltaici già realizzati; n. 3 impianti fotovoltaici in corso di autorizzazione con potenze comprese tra i 17 e i 97 MWp; n. 1 impianto eolico.

**AGRIVOLTAICO**



## DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E QUALITÀ URBANA

## SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

## SERVIZIO V.I.A. / V.INC.A.

Verifica ai sensi delle *Linee Guida* in materia di Impianti Agrivoltaici del 27.06.2022.

**Requisito A):** se l'impianto rientra nella definizione di "agrivoltaico":

La superficie complessiva in disponibilità del proponente è pari a 58,07 ha, mentre la superficie di impianto recintata è pari a 37,18 ha ed è questa superficie da considerare  $S_{totale}$  come dalle *Linee Guida* ("Superficie di un sistema agrivoltaico ( $S_{totale}$ ): area che comprende la superficie utilizzata per coltura e/o zootecnia e la superficie totale su cui insiste l'impianto agrivoltaico").

- **A.1):**

$S_{agricola} = 371.800 \text{ mq } (S_{totale}) - 106.769 \text{ mq (pannelli)} - 19.608 \text{ mq (viabilità, ecc)} = 245.423 \text{ mq}$

$S_{agricola} / S_{totale} = 245.423 \text{ mq} / 371.800 \text{ mq} = 0.660 = 66,00 \% \leq 0,7 \cdot S_{totale}$  (non verificato)

- **A.2):**

$106.769 \text{ mq (pannelli)} / 371.800 (S_{totale}) = 0.2871 = 28,71 \% \leq 40\%$  (verificato)

I due parametri **A.1)** e **A.2)** non sono verificati contemporaneamente; quindi, l'impianto non può essere definito "Agrivoltaico".

**Requisito B):** se il sistema agrivoltaico è esercito, nel corso della vita tecnica dell'impianto, in maniera da garantire la produzione sinergica di energia elettrica e prodotti agricoli:

L'impianto contempla la continuità dell'attività agricola sul terreno oggetto dell'intervento in quanto non vi è cambio di indirizzo produttivo, estensivo cerealicolo, ma date le modeste larghezze delle fasce interfila, di 2,94 m, la produzione da attività agricola è di modesto valore economico, sicuramente presenta anche difficoltà di coltivazione e mietitrebbiatura meccanizzata, larghezza minima di 4,00 m. La produzione energetica non è collegata alla produzione agricola.

**Requisito C):** l'impianto agri-voltaico adotta soluzioni integrate innovative con moduli elevati da terra.

Il progetto rientra nel **tipo 2)** delle *Linee Guida* in cui l'altezza dei moduli da terra (max 4,10 m - min 0,80 m) non è progettata in modo da consentire lo svolgimento delle attività agricole al di sotto dei moduli fotovoltaici quindi non è identificabile come impianto agrivoltaico avanzato in quanto non comporta alcuna integrazione fra la produzione energetica ed agricola, ma esclusivamente un uso combinato della porzione di suolo interessato.

#### RIFERIMENTI

La posizione dell'impianto rispetto ai beni sottoposti a tutela (PPTR aggiornato alla DGR 968/2023) è stata ottenuta dal sito: <https://webapps.sit.puglia.it/freewebapps/pptrapprovato/index.html>

La posizione rispetto alle aree non idonee all'installazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili ai sensi del Regolamento Regionale n. 24 del 2010 è stata verificata sul sito: <https://webapps.sit.puglia.it/freewebapps/ImpiantiFERDGR2122/index.html>

#### CONCLUSIONI

L'impianto in oggetto è ubicato su terreni a destinazione agricola con classamento seminativi ed in parte ad oliveto.



## DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E QUALITÀ URBANA

## SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

## SERVIZIO V.I.A. / V.INC.A.

L'area di progetto **ricade** nelle aree **c-quater**) di cui al comma 8 dell'art. 20 del D.L. 199/2021 recante "Disciplina per l'individuazione di superfici e **aree idonee** per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili".

L'area di impianto ed il cavidotto di connessione **ricadono interamente** all'interno di un ambito identificato come *Cono di Visuale* - Fascia di intervisibilità **C** (buffer da 6 a 10 km), tracciato da "*Torre San Isidoro – Porto Selvaggio*", tra quelle indicate come **non idonee** ai sensi del Regolamento Regionale n. 24 del 2010.

L'impianto fotovoltaico in oggetto **non** può essere definito "Agrivoltaico" (requisito **A Linee guida**) in quanto i due parametri **A.1) e A.2) non** sono verificati contemporaneamente.

Il progetto, pur contemplando la continuità dell'attività agricola e perseguire lo stesso indirizzo produttivo di produzione cerealicola (requisito **B**), si segnala che questo tipo di coltivazione non è adatta ai modesti spazi disponibili in larghezza delle interfila, soli 2,94 m, in quanto il settore cerealicolo necessita di attrezzi e macchinari di dimensioni notevoli. Non vi è proporzione fra i rendimenti economici da attività agricola e quella energetica e le due non sono collegate da nessuna sinergia.

Il progetto rientra nel **tipo 2)** delle *Linee Guida* (requisito **C**) quindi **non** è identificabile come impianto agrivoltaico avanzato in quanto non comporta alcuna integrazione fra la produzione energetica ed agricola, ma esclusivamente un uso combinato della porzione di suolo interessato.

In merito alle zone agricole caratterizzate da produzioni agro-alimentari di qualità l'insediamento e l'esercizio dell'impianto **non** compromette e **non** interferisce negativamente con le finalità perseguite dalle disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, solo 1,006 ha è un oliveto ma soggetto a infestazione di *Xylella fastidiosa*.